

pazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso:

- a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sarebbero automaticamente ridotte a tale cifra;
- b) le domande che comportebbero un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a 5 capi non sono prese in considerazione;
- c) le quantità che non sarebbero state attribuite nel corso del primo periodo data la limitazione ad un minimo di 5 capi, prevista alla lettera b), che era stato in vigore nel corso del primo periodo, vengono ad aggiungersi alle quantità da ripartire per il secondo periodo;
- d) se questa ripartizione conduce ad una quantità inferiore a 5 capi per domanda, l'attribuzione avviene mediante sorteggio (con un numero di 5 capi).

3. I capi eventualmente non richiesti e non attribuiti nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1, in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET